



Università
per Stranieri
di Perugia

Al Personale Tecnico Amministrativo
Al Personale CEL
SEDE

OGGETTO: Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – “Cura Italia”:
Ampliamento dei giorni di permesso previsto dalla L. 104/1992.
Congedo parentale straordinario per i dipendenti del settore pubblico.
Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva.

In riferimento a quanto disposto dal Decreto Legge “Cura Italia”, salvo diverse disposizioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o del Ministero del Lavoro, si illustrano di seguito le novità relative ai permessi ex lege 104/1992 e al congedo parentale straordinario di 15 giorni.

PERMESSI EX LEGGE 104/1992: INCREMENTO DEI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, LEGGE 104/1992

Estensione permessi retribuiti Legge 104/1992:

- Il numero di giorni di permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

Beneficiari

- I lavoratori dipendenti pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- I lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

L' art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia” stabilisce che i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave e quelli cui è riconosciuta la disabilità grave per se stessi a decorrere dal 17 marzo 2020 possono fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili, alle 18 ore mensili o alle 2 ore di riposo giornaliero previsti dalla Legge 104/1992, di **ulteriori 12 giorni complessivi** di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per i soli mesi di marzo e aprile 2020.

I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese oppure distribuiti nei due mesi di marzo e aprile (i giorni di permesso non "scadono" alla fine del mese di marzo).

Come richiedere i 12 giorni di permesso retribuiti:

Nel programma di rilevazione presenze StartWeb è stata inserita una nuova voce “Legge 104 Coronavirus” da utilizzare come giustificativo per i 12 giorni di permesso retribuito ex art. 24 D.L. “Cura Italia”.



Rimangono inviarate le voci da inserire per giustificare i 3 giorni mensili di permesso e/o le 18 ore mensili e/o le 2 ore di riposo giornaliero ex Legge 104/1992 relativi ai mesi di marzo e aprile 2020.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO:

Congedo parentale straordinario:

- Possibilità di fruire di un congedo straordinario continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Il predetto congedo non spetta se uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Beneficiari e indennità:

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo straordinario di 15 giorni è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo straordinario di 15 giorni è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Le suddette disposizioni si applicano anche ai genitori affidatari.

L'art. 25 del Decreto Legge in oggetto stabilisce che in seguito alla chiusura delle scuole, a decorrere **dal 5 marzo e fino al 3 aprile 2020** (DPCM 4 marzo 2020), i genitori lavoratori del settore pubblico con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il limite dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Tale congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di chiusura delle scuole, sono convertiti nello specifico congedo in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo parentale straordinario è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

Il congedo e l'indennità in questione non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



Università
per Stranieri
di Perugia

Le disposizioni di cui all'art. 25 del D.L. in oggetto trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Come richiedere il congedo parentale straordinario di 15 giorni:

Per i dipendenti che nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 hanno richiesto e usufruito di un periodo di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 151/2001, lo stesso sarà convertito **d'ufficio** nello specifico congedo di cui all'art. 25 del D.L. n.18/2020 per un massimo di 15 giorni con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il dipendente dovrà produrre all'Amministrazione idonea dichiarazione dell'altro genitore attestante che non stia fruendo né abbia fruito di analoghi benefici per lo stesso periodo temporale.

I dipendenti al momento non fruitori che intendono usufruire del congedo parentale straordinario di 15 giorni dovranno presentare la relativa richiesta utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso, allegando idonea dichiarazione dell'altro genitore attestante che non stia fruendo né abbia fruito di analoghi benefici per lo stesso periodo temporale.

Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva:

L'art. 26 del Decreto Legge in oggetto dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri